

Disciplinare
per la gestione degli
impianti tennis, piscina,
palestra e locale ristoro
presso il
CENTRO SPORTIVO
COMUNALE
di QUATTORDIO

Art. 1

Il presente disciplinare, redatto ai sensi dell'art.18 della convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore (anche definito Concessionario) e relativa alla gestione degli impianti tennis, piscina, palestra e del locale ristoro presso il Centro Sportivo Comunale, ha per oggetto il regolamento della conduzione e della manutenzione ordinaria degli impianti stessi.

Art. 2

Il gestore ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e di mantenere i locali, gli impianti, la mobilia e tutta l'attrezzatura in perfetto stato di sicurezza, funzionamento, di pulizia e di decoro, quali si addicono ad un pubblico esercizio. Provvederà a sostituire, a proprie spese, con altrettanti oggetti nuovi della medesima qualità quelli resi inservibili per incuria del gestore, fatto salvo il naturale logorio.

Il concessionario è inoltre tenuto ad effettuare gli interventi di piccola manutenzione straordinaria qualora indicati nell'offerta tecnica (sub-criterio 2.2.) per l'aggiudicazione della concessione.

Art. 3

Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire gli eventuali investimenti oggetto di offerta economica in sede di gara per l'aggiudicazione della convenzione e facoltà di eseguire ulteriori interventi migliorativi. Ogni intervento che comporta la variazione, sia in aumento che in diminuzione della consistenza degli impianti affidati, dovrà ottenere l'autorizzazione scritta del Comune, a seguito di formale richiesta presentata dal concessionario stesso. I beni mobili aggiunti dal gestore e non oggetto di specifico accordo con il Concedente resteranno di sua proprietà.

Art. 4

Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione dei danni causati ai beni in oggetto per mancata e trascurata manutenzione.

Art. 5

Sono a carico del gestore tutte le spese di gestione ed a suo esclusivo profitto i ricavi del servizio. Nei confronti del fisco, dei dipendenti, dei fornitori e dei terzi il gestore assume la figura e gli obblighi del titolare del Centro e l'Amministrazione non potrà mai essere chiamata in causa per rispondere di un fatto o di una omissione del gestore stesso. Tuttavia l'Amministrazione Comunale ha il diritto di accertarsi che il gestore sia sempre in regola con gli adempimenti prescritti dalla legge e che adempia puntualmente agli obblighi liberamente contratti.

Art. 6

Il gestore non potrà subaffittare né cedere ad altri l'esercizio del bar o la gestione degli impianti se non in conformità a quanto previsto dal contratto di concessione.

Art. 7

Il gestore ha l'obbligo tassativo

1. prima della completa apertura al pubblico della struttura, di trasmettere al Comune concedente una comunicazione contenente i seguenti punti:
 - a. orari di apertura al pubblico degli impianti;
 - b. i prezzi e tariffe per l'uso degli impianti e dei servizi offerti evidenziando le agevolazioni previste per i cittadini residenti in Comune di Quattordio;

Ogni modifica dei suddetti punti dovrà essere comunicata al Comune.

Tali informazioni dovranno essere affisse in modo da essere liberamente consultabili da parte dei frequentatori del centro sportivo.

2. di provvedere alla manutenzione di tutte le aree verdi e delle siepi dell'area di propria pertinenza in modo consono alla migliore immagine del Centro;
3. di esercitare l'azione di vigilanza sugli impianti del Centro;
4. nel caso di serate musicali, spettacoli o intrattenimenti, il gestore deve ottenere nei tempi previsti dalle leggi vigenti tutte le autorizzazioni necessarie; a tal fine dovrà presentare opportuna domanda di autorizzazione scritta al Comune nei tempi previsti dalla specifica normativa e comunque non meno di 5 giorni antecedenti la data fissata per la manifestazione.
5. resta fermo il dovere, per il gestore, di assicurare la costante manutenzione degli immobili, degli impianti e delle pertinenze al fine di garantire il decoro, l'efficienza e la fruibilità di quanto in oggetto.

Art. 8

L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite la Commissione di Vigilanza, ha il diritto di esercitare la più estesa vigilanza e controllo sulla gestione del Centro, ed il gestore ha l'obbligo di agevolarne l'opera con la comunicazione delle notizie e degli atti richiesti.

Art. 9

Il gestore dovrà osservare tutte le disposizioni fiscali e le leggi dell'esercizio pubblico.

Art. 10

In casi particolarmente gravi o in situazioni di anomalie ripetitive che compromettono la funzionalità anche di un singolo impianto, ovvero nei casi di mancato rispetto dei programmi gestionali e manutentivi presentati in sede di gara, la Commissione di Vigilanza potrà inviare una relazione scritta alla Giunta comunale che provvederà, attraverso l'ufficio competente, ad applicare le seguenti sanzioni al Gestore:

- la prima segnalazione della Commissione di Vigilanza alla Giunta comunale darà seguito al richiamo scritto
- la seconda segnalazione della Commissione di Vigilanza alla Giunta comunale darà seguito a un secondo richiamo scritto
- la terza segnalazione della Commissione di Vigilanza alla Giunta comunale darà seguito alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale.

Art. 11

Al presente disciplinare potranno essere di volta in volta apportate le modifiche che la Giunta Comunale, anche su proposta della Commissione di Vigilanza ed in accordo con il gestore, riterrà opportuno adottare per il miglior funzionamento del Centro Sportivo.

Il presente disciplinare potrà essere modificato con Deliberazione della Giunta Comunale e sarà sottoposto al Gestore per la relativa sottoscrizione.

Tale regolamento ha validità dal momento della firma, sino alla cessazione del rapporto tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti interessate in segno di reciproca accettazione.

Quattordio, _____

Il Gestore

Il Concedente
